COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Via Cappuccini N° 113 - Tel.0803942697 -- 0803942014 -- Fax. 0803901504 -- e-mail:pm.comando@libero.it C.F.80004510725

ORDINANZA N. 181

Oggetto: Disciplina degli orari di apertura e chiusura e deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

IL V. SINDACO

VISTO il decreto legislativo n° 114 del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio:

VISTA la Legge Regionale I° agosto 2003, nr. 11 "Norme di disciplina del commercio" e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.5 del 7 maggio 2008 ad oggetto:" Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003 n.11;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n° 320 del 17/07/2008 della Regione Puglia - Settore Commercio - il Comune di Giovinazzo è stato riconosciuto ad economia Prevalentemente turistica e città d'arte;

VISTO l'art.50, comma 7, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 che attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare, tra l'altro, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali:

RITENUTO opportuno attuare un programma di orario di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, nonché individuare i giorni in cui gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, considerato che Giovinazzo è stato riconosciuto quale Comune a economia prevalentemente turistica e città d'arte;

Visto il verbale sottoscritto dalle organizzazioni e associazioni sindacali nella riunione del 12/11/2008:

ORDINA

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza:

1. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA Fascia oraria

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalla ore sette alle ore ventidue.

All'interno di tale arco temporale ciascun esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico mediante esposizioni di cartelli o idonea informazione visibile dall'esterno.

2. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA

Gli orari di vendita al dettaglio su area pubblica su posteggio ovvero in forma itinerante sono rimessi alla libera determinazione degli operatori nel rispetto della presente ordinanza.

I venditori ambulanti, muniti di regolare permesso per l'occupazione di suolo pubblico, rilasciato dall'Amministrazione Comunale per partecipare a mercati, fiere o per occupare posteggi isolati, sono tenuti ad osservare gli orari individuati con apposito provvedimento.

3. DEROGHE

Fermo restando l'obbligo della chiusura domenicale e nei giorni:

- a) 1° gennaio;
- b) domenica di Pasqua;
- c) 25 aprile:
- d) 1° maggio;

- e) 2 giugno;
- f) 25 e 26 dicembre

e nelle festività infrasettimanali è consentito derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale per il settore merceologico di cui all'art. 5 comma 2 Legge Regionale n. 11/2003.

nei periodi e nei giorni sotto indicati:

- Dal 1 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009;
- ➤ 18 gennaio 2009 (S. Antonio Abate);
- > 15 febbraio 2009;
- 22 marzo 2009;
- > 5 e 13 aprile 2009;
- periodo maggio settembre 2009;
- > 18 ottobre 2009;
- ➤ 1 e 22 novembre:
- dicembre 2009

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste a carattere rionale, iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, Enti ecclesiastici o associazioni Onlus, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate.

Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive nelle ore antimeridiane della prima giornata festiva.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- rivendite di generi di monopolio;
- esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
- esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
- rivendite di giornali;
- gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche;

Nei giorni domenicali festivi è consentita la vendita da parte dei pescatori locali dei prodotti ittici da loro pescati.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite con la sanzione amministrativa da €50,00 ad €500,00 ai sensi dell'art.7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267 secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689;

AVVISA

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al tribunale Amministrativo di Bari, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all''Albo pretorio del Comune.

La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri organi di vigilanza.

Dalla Residenza Municipale, li 25/11/2008

IL DIRIGENTE LA P.M. Dr. Vito PALMIERI

IL VICE SINDACO Pasquale TEMPESTA